



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 66 del 26/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

L'anno 2018, addì ventisei del mese di Novembre alle ore 17:00, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Gianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i consiglieri:

N	NOME	P	A
1	GIOSI GIANLUCA	P	
2	BASSI JACOPO	P	
3	VAILATI EUGENIO	P	
4	MOMBELLI PIETRO	P	
5	DI GENNARO VALENTINA		AG
6	ROSSI GIANANTONIO	P	
7	ACERBI ANNA	P	
8	BOTTI MARIA MADDALENA	P	
9	DELLA FRERA WALTER		A
10	PEDRINI SANTE	P	
11	BASSI MARCELLO		AG
12	SOCCINI DEBORA	P	

N	NOME	P	A
13	LOPOPOLO FRANCESCO	P	
14	COTI ZELATI EMANUELE	P	
15	STELLA TIZIANA	P	
16	ZUCCHI ENRICO	P	
17	AGAZZI ANTONIO	P	
18	ZANIBELLI LAURA MARIA		AG
19	BERETTA SIMONE	P	
20	AGAZZI ANDREA FILIPPO		A
21	FILIPPONI TIZIANO	P	
22	DIMARTINO ANGELO SANDRO MARIA	P	
23	BERGAMI ANDREA	P	
24	DRAGHETTI MANUEL	P	

Sono presenti gli Assessori:

GENNUSO MICHELE – FONTANA CINZIA - BERGAMASCHI FABIO, NICHETTI EMANUELA, FONTANA CINZIA MARIA, GALMOZZI ATTILIO, GENNUSO MICHELE

Sono nominati scrutatori:

MOMBELLI PIETRO, LOPOPOLO FRANCESCO, DIMARTINO ANGELO SANDRO MARIA

Il Presidente, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto:

Questo è frutto di una mozione che è stata approvata in questo Consiglio. Adesso c'è il Regolamento. Il Regolamento ha già fatto il suo iter all'interno della Commissione, quindi questa sera ci troviamo, appunto, a deliberare su questo Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola la Consigliere Soccini.

Consigliere Soccini Debora

Sarò velocissima. Nella Commissione Statuto e Regolamento dell'8 ottobre scorso, è stato vagliato il testo a questo punto dell'ordine del giorno ovvero il regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità.

Il Comune in questo caso riconosce a entrambi i genitori la responsabilità genitoriale e dà loro la possibilità di iscrivere il loro figlio minore a questo registro, riconoscendo quindi al minore il diritto della bigenitorialità.

Questo registro è coerente con le direttive delle leggi nazionali e internazionali e delle carte fondamentali degli organismi sovranazionali e non contrasta con le vigenti normative in materia di anagrafe, di stato civile e di diritto di famiglia.

Il Regolamento per questo registro, e anche tutta la modulistica inerente, sono pressoché standard e sono già stati approvati e utilizzati in tanti Comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna. Quindi diciamo che a livello locale, questo è un obiettivo di rinforzo nella responsabilità di entrambi i genitori e praticamente un impegno comunicativo da parte del Comune, sia verso il genitore richiedente, nel caso fosse solo uno, sia verso l'altro genitore.

Quindi diciamo che è per seguire una logica di pari responsabilità. Siamo tutti d'accordo. Grazie.

Consigliere Tiziano Filipponi

Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io parlo poco, dunque parlo ancora meno. Mi ero preparato un discorso: grazie a tutti visto che la mozione l'avevamo presentata noi. Vi ringrazio.

Presidente. Grazie Consigliere. Non ci sono altri interventi. Dichiaro chiusa la discussione e apro le dichiarazioni di voto. Non ci sono prenotazioni. Dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e metto ai voti la seguente proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Convenzione diritti del fanciullo fatta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art 9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

TENUTO CONTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico italiano, con Legge n. 176/1991;

RICHIAMATA la Legge IL 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore e il suo superiore interesse;
- prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

VISTO l'art. 337-ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VISTI:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- gli art. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

VALUTATO che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile - come

soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

TENUTO CONTO, quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, che con l'istituzione del Registro comunale della bigenitorialità, l'Amministrazione Comunale intende applicare i principi previsti nelle normative internazionali e nazionali, sottolineando in modo particolare che ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere di tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli;

CONSIDERATO che, con la disponibilità di tale registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

VISTO il "Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità", il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n.20, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportate, il "**Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità**" il cui testo è allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Gianluca Giossi

Il Segretario Generale
Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)